



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

ORARIO DI SERVIZIO, SERVIZI ASSICURATI IL SABATO, ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO, REPERIBILITÀ.

provvedimento n. 4 del 13/2/20 prot. int. n. 7

### Il Presidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo

Ritenuta l'opportunità di emanare un provvedimento che disciplini unitariamente, in unico testo di fonte unilaterale, la materia, attinente all'organizzazione dell'ufficio, dell'orario di servizio - che è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza - della reperibilità, dell'orario di apertura al pubblico e dei servizi da assicurare il sabato e durante l'orario di apertura pomeridiana;

Letta la circolare ministeriale n. 1810/S/FAL/31596 del 22 giugno 1995, che prevede che il giorno del sabato deve essere assicurato *"l'espletamento delle attività giudiziarie connesse all'osservanza di termini processuali...."* e che nell'articolazione dell'orario di lavoro deve tenersi conto *"dell'esigenza imprescindibile di assicurare, per almeno due pomeriggi a settimana, l'apertura al pubblico dei servizi di cancelleria maggiormente richiesti.....sulla cui concreta individuazione si rimette ogni determinazione alle SS.LL. (capi degli uffici)";*

Letto l'art. 162, comma 1. L. 1196/1960, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in virtù del quale *"Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate."*

dispongono



M

## 1 - Orario di servizio.

L'orario di servizio, per assicurare la funzionalità delle cancellerie e l'erogazione dei servizi, è fissato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.00 e, il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 15.00, ferma restando l'ipotesi in cui la celebrazione delle udienze renda necessario proseguire oltre il previsto orario di chiusura.

## 2 - Servizi assicurati il sabato.

In ogni caso, è assicurata nella giornata del sabato la presenza di personale idoneo a garantire la funzionalità dei seguenti servizi:

- a) nel settore penale, le attività indifferibili in ordine alle convalide degli arresti e la ricezione in deposito degli atti urgenti;
- b) nel settore civile, la ricezione in deposito di atti in scadenza; la ricezione in deposito di istanze aventi carattere di urgenza e correlata esecuzione di provvedimenti giudiziari.
- c) nel settore amministrativo, l'eventuale esecuzione di adempimenti indifferibili e urgenti; l'eventuale deposito dei corpi di reato.

## 3 - Orario di apertura al pubblico.

L'orario di apertura al pubblico è fissato come segue:

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - dal lunedì al sabato;

il martedì e il giovedì, anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30;

per il solo servizio del *ruolo generale civile*, fermo restando l'orario antimeridiano previsto per il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per le giornate del martedì e giovedì la cancelleria è aperta al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Nella giornata del sabato, l'orario di apertura al pubblico è finalizzato a consentire soltanto lo svolgimento delle sole attività urgenti riferibili ai servizi di cui al punto 2.

## 4 - Reperibilità.


A norma dell'art. 21 del C.C.N.L. 12.2.2018, *"All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario."* (comma 1) e *"La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore."* (comma 2).

Per le ipotesi di festività ricadenti in due giorni consecutivi, è fissata, con provvedimento a firma del Presidente e del Dirigente Amministrativo, per uno dei due giorni predetti, la reperibilità di un funzionario giudiziario, un cancelliere esperto e un conducente di automezzi, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle udienze di convalida del fermo e dell'arresto nei termini di cui all'art. 390 c.p..

*Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura della segreteria dell'ufficio, a tutto il personale amministrativo, nonché al Presidente della Corte di Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in sede, ai magistrati dell'ufficio, ai Presidenti dei C.O.A. di Bari, Trani e Foggia.*

*Inoltre, ne sarà data comunicazione alla R.S.U. e alle OO.SS. e ne sarà curata la pubblicazione sul sito web dell'ufficio.*

il Dirigente Amministrativo  
Giulio Bruno



il Presidente del Tribunale  
Riccardo Greco

